

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971,
n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il
personale dipendente da aziende private del gas

Presentato il 20 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le norme su cui attualmente si basano l'organizzazione ed il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono state dettate con la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, la quale ha istituito il predetto fondo con la funzione di integrare in favore dei lavoratori del gas il trattamento pensionistico previsto dall'assicurazione generale obbligatoria e di corrispondere, in sostituzione del datore di lavoro, le prestazioni spettanti alla cessazione dell'attività lavorativa vale a dire un'indennità aggiuntiva in favore di coloro che conseguono il diritto alla pensione complessiva, in misura pari a ventotto trentesimi dell'ultima retribuzione mensile per

ogni anno di contribuzione ed un'indennità sostitutiva agli iscritti che non maturino i requisiti per il diritto alla pensione a carico del fondo, in misura pari a trenta trentesimi della stessa retribuzione.

Il fondo medesimo, basato sul sistema tecnico-finanziario della ripartizione, con la costituzione di una speciale riserva il cui ammontare deve essere pari, alla fine di ciascun anno, a due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento e a due annualità delle indennità di fine lavoro, viene alimentato da un contributo posto a totale carico delle aziende e fissato nella misura del 13,20 per cento della retribuzione globale mensile corrisposta al lavoratore.

Nel corso degli anni 1981 e 1982 il fondo in questione è stato interessato dalla cosiddetta municipalizzazione del servizio di produzione e distribuzione del gas operata nella città di Milano, con il passaggio di detto servizio dall'azienda privata concessionaria (Montedison) all'azienda energetica municipale (AEM di Milano) ed il trasferimento a quest'ultima dei lavoratori della citata società, già addetti al predetto servizio, nei cui confronti la sostituzione del Comune all'azienda privata del gas ha determinato una soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e nel rapporto previdenziale. Così l'erogazione al personale in questione (circa 1.500 lavoratori) delle prestazioni di fine lavoro, collegata alla cessazione dal servizio di detto personale alla dipendenza di azienda privata del gas ha influito negativamente sulla situazione del fondo medesimo, ponendo il problema di un intervento legislativo teso a ripianare finanziariamente la gestione in questione.

L'intervento di cui trattasi, auspicato da più parti, non ultimo dallo stesso Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il proprio parere sulla complessa problematica relativa alla operatività delle disposizioni di cui alla legge n. 1084 del 1971 nella fattispecie su delineata assume legislativamente la sua forma con il presente disegno di legge predisposto sulla base di un accordo sindacale intervenuto, in sede di rinnovo del contratto collettivo di lavoro, tra l'Associazione nazionale industriali del gas (ANIG) e la Federazione unitaria lavoratori gas (FULG).

Con il detto provvedimento, infatti, s'intende limitare lo scopo del fondo gas alla sola erogazione in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas delle prestazioni integrative del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria, mentre si dispone, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l'assunzione a carico delle singole aziende dell'erogazione del trattamento di fine rapporto.

Si illustrano ora le singole disposizioni del provvedimento in questione.

L'articolo 1 dispone, con indicazione esplicita di quelle norme della legge n. 1084 coinvolte dalla nuova disciplina, le modificazioni necessarie a realizzare il nuovo assetto del fondo gas.

Così, con la modificazione dell'articolo 4, si limita lo scopo del fondo alla sola integrazione del trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con le successive modificazioni degli articoli 6, secondo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge n. 1084 si stabilisce, in relazione al nuovo scopo, la portata della riserva speciale costituita presso il fondo, la misura del contributo necessario per il finanziamento delle prestazioni e le modalità di variazione di detto contributo in rispondenza ad una esigenza di snellimento della più complessa procedura amministrativa al riguardo prevista dalla attuale normativa.

Gli articoli 12, secondo comma, 13 e 14 della legge n. 1084 sono, poi, modificati soltanto nella portata letterale in quanto ci si limita ad eliminare dal contesto dispositivo degli articoli medesimi il riferimento al trattamento di fine rapporto non più erogato dal fondo con la nuova disciplina.

Con la modificazione dell'articolo 16, che fissa i requisiti per il diritto a pensione diretta, si attribuisce agli iscritti al fondo il diritto a conseguire anche la pensione di anzianità secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria. La introduzione, peraltro, di detto istituto nella normativa del fondo, in linea con la disciplina legislativa del regime generale assicurativo, si collega all'abrogazione, disposta dal successivo articolo 2 del presente provvedimento, dell'articolo 19 della legge n. 1084, che prevedeva l'ormai anacronistico istituto del pensionamento anticipato.

Infine, con le modificazioni degli articoli 23, secondo comma, e 29 s'intende soltanto, per un verso, ricomprendere nella sistematica del complesso normativo riguardante il fondo gas quella disciplina per la liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria più in linea con il carattere integra-

tivo del trattamento erogato dal fondo medesimo e, per altro verso, richiamare le disposizioni generali vigenti per la perequazione automatica delle pensioni.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione di quelle norme della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, non più compatibili con la nuova disciplina del fondo, risultante dalle modificazioni disposte con il precedente articolo 1 del provvedimento.

L'articolo 3 per effetto del limitato scopo del fondo, pone a carico delle aziende private del gas, con decorrenza dalla entrata in vigore della presente legge, la corresponsione del trattamento di fine rapporto, disponendo per le stesse l'obbligo di costituire gli accantonamenti necessari al predetto trattamento con riguardo anche alla situazione contabile che, per ciascun iscritto, sarà comunicata alle aziende dal fondo relativamente al trattamento maturato dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, in rispondenza ad un preciso impegno a suo tempo assunto per l'eliminazione della normativa del fondo della prevista diversa misura dell'indennità di anzianità a seconda che essa concorra o non con la pensione, come indicato nella parte iniziale della presente relazione, l'articolo dispone in favore di coloro che siano stati posti in quiescenza con decorrenza dal 1° maggio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge un supplemento dell'indennità di anzianità maturata ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 1084 nella misura di due trentesimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione.

Per ciò stesso il beneficio in questione, oltre a realizzare una equità di trattamento fra gli stessi lavoratori del gas elimina una discriminazione che colpiva i lavoratori, iscritti al fondo, rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato favoriti dal meccanismo di moltiplicazione nella misura di trenta trentesimi della retribuzione, vigente precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

L'onere del beneficio in questione, che ha ovviamente natura transitoria, è posto a carico del fondo che dovrà restituire alle aziende che abbiano già provveduto, per effetto di accordi sindacali di categoria, a corrispondere l'indennità nella misura unificata, l'ammontare corrispondente a detto supplemento.

La situazione finanziaria del fondo evidenzia un disavanzo patrimoniale della gestione per gli anni 1981 e 1982, collegato alla necessità per la gestione medesima di provvedere agli esborsi relativi alla corresponsione delle indennità sostitutive e aggiuntive ai lavoratori passati all'AEM di Milano, per un onere stimato in circa 14,4 miliardi di lire, cui si aggiungono circa 5,6 miliardi di lire per rate di pensione derivate dall'anticipato collocamento in pensione degli stessi lavoratori.

Infatti, il detto disavanzo si origina, nonostante l'esistenza di una disponibilità netta del fondo pari a 3,7 miliardi di lire al 31 dicembre 1982, per l'insufficienza di tale disponibilità a costituire la riserva legale del fondo quale richiesta dalla legge n. 1084 nell'attuale formulazione, per un ammontare di 17,2 miliardi di lire alla data indicata.

Pertanto, con il presente provvedimento si realizza il ripianamento finanziario della gestione attraverso la ricostituzione della riserva legale il cui ammontare, peraltro, viene diversamente fissato dal provvedimento in oggetto, a ragione del limitato scopo del fondo, in un importo pari ad una annualità delle pensioni in corso di pagamento alla fine di ciascun anno, anziché a due annualità delle prestazioni.

Nel senso suddetto quindi è stato calcolato che un'aliquota contributiva del 6,35 per cento delle retribuzioni imponibili consente di ricostituire, alla fine dell'anno 1987, la riserva del fondo valutata, alla stessa data e in relazione alla nuova indicata disciplina, in 7,87 miliardi di lire, nonché di ammortizzare, nel periodo considerato, l'onere derivante dalla corresponsione del supplemento dell'indennità aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 3 del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084).

1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca ».

4. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 6,35 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 ».

5. Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,

del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione ».

6. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio ».

7. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo ».

8. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verificano nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11 ».

9. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempreché la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

10. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano ».

11. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ».

ART. 2.

*(Abrogazione di norme della legge
6 dicembre 1971, n. 1084).*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. Per effetto della abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto, e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.

3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1° maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.

4. Il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano già provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.